


Se chi perde la causa non paga l'imposta di registro sulla sentenza



Possibile procedere con una richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti della parte soccombente: la sentenza non è titolo esecutivo per le spese di registrazione.

Ecco una “sentenza da registrare”...!

Chi vince la causa e aspetta invano che la controparte paghi l'**imposta di registro sulla sentenza**, si vedrà comunque recapitata anch'egli la richiesta di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Che fare allora per recuperare le somme?

L'unico modo è il **decreto ingiuntivo**. Questo perché la sentenza che ha deciso la causa e sulla quale andava pagata l'imposta di registro non è titolo esecutivo per ottenere il rimborso delle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia.

Il chiarimento proviene da una recente sentenza del Giudice di Pace di Salerno **[1]**.

La vicenda

Tizio, parte vittoriosa di un giudizio contro Caio, proponeva decreto ingiuntivo contro quest'ultimo per aver pagato, al suo posto, l'imposta di registro della relativa sentenza.

Caio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo la **duplicazione del titolo esecutivo** e l'abuso del diritto.

La motivazione

Certamente, si legge nel provvedimento in commento, le **spese di registrazione** della sentenza sono a carico della parte soccombente nel giudizio.

La parte vittoriosa, però, che abbia anticipato l'imposta di registro (perché a lui si è rivolto l'erario) è tenuta a chiedere un **nuovo titolo esecutivo**, poiché la precedente sentenza non è sufficiente.

Sul tema, già la **Cassazione**, in passato, si era pronunciata [2], affermando che **la sentenza non costituisce titolo esecutivo quanto alle spese di registrazione** che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia. Pertanto, l'unico modo per ottenere la restituzione delle somme anticipate dalla parte vittoriosa è quella di chiedere un **decreto ingiuntivo** contro la parte inadempiente.